

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2024 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.03.2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024 - 2026;
- con il decreto sindacale n. 4 del 03/04/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Funzionario Responsabile ad interim dell'Area 1^;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 19/12/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Castellaneta 2023 – 2025 e contestualmente è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 sottosezione 3.3 PIAO;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 08/01/2024 con cui si è proceduto a modificare il Piano del fabbisogno di personale 2023 – 2025 - sottosezione 3.3 del PIAO 2023-2025, e contestualmente pianificare le assunzioni di personale per l'anno 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 12/07/2024, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026 e contestualmente è stata autorizzata la spesa del fabbisogno del personale per l'anno 2024;

Dato atto che l' Art. 21-bis del DL 104-2023 al comma 2 prevede : "Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio";

Vista la Decisione n. 21 del 24/01/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con nota n. 4136 del 02/02/2024, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con cui la COSFEL ha approvato le assunzioni di personale previste nel piano del fabbisogno di personale per l'anno 2024;

Richiamato l'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, che stabilisce che *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.*

Dato atto che il Dipartimento Funzione Pubblica, con [parere n. 12094/2022](#) ha precisato che la riserva del 50% per le progressioni verticali “opera per ogni singola categoria e non complessivamente” e “*la struttura della programmazione dei fabbisogni richiede l’indicazione di dettaglio delle modalità di copertura per ciascuna area/categoria e, pertanto, la riserva ad almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno è da intendersi applicabile a ciascuna area o categoria*” e che ai fini del calcolo del 50% non devono essere computate le assunzioni che l’amministrazione intende attuare nel triennio previo espletamento di procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 e mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001;

VISTO che la valenza programmatica del PIAO su base triennale è vincolante e di conseguenza l’articolazione successiva delle azioni di copertura dei fabbisogni può avvenire con tempi differenziati, purché nell’arco del triennio di riferimento l’equilibrio fin qui descritto venga comunque rispettato.

VISTO che con determina n. 2082 del 14/11/2024 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni pubbliche del comparto regioni e autonomie locali per la copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di ‘funzionario contabile — area dei funzionari ed eq (ex cat. d) di cui al c.c.n.l. del comparto funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022, da assegnare alla 2^area.

DATO ATTO che l’art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022, dando applicazione all’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, stabilisce tra l’altro che [...] la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza;

EVIDENZIATO che le procedure di progressione verticale, in quanto selezioni interne rivolte unicamente al personale già dipendente dell’ente, non sono soggette agli obblighi in materia di mobilità obbligatoria e volontaria preventive al reclutamento previste ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che, in ogni caso, al termine della procedura verrà dato corso all’assunzione di che trattasi unicamente nel caso in cui permangano le vigenti condizioni di legge in materia di vincoli di spesa del personale e facoltà assunzionali;

DATO ATTO che l’allegato avviso di selezione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che tale avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;

Visti altresì:

-il D. lgs. 165/2001;

-il D. lgs. 267/2000;

-il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 in materia di procedure selettive;

-il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e norme di accesso approvato con determina n.127 del 26/10/2019 e ss.ii. come da ultima di cui alla D.G. n. 165 DEL 27/06/2024;

-lo Statuto comunale;

-i CCNL di comparto vigenti;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, di non essere in situazione di conflitto d’interessi riguardo al presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) per quanto espresso in narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di indire le selezioni valutative per il reclutamento di n. 1 unità di personale, in conto anno 2024 a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale ex art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso il settore TECNICO 3^ AREA;
- 3) di approvare gli allegati avvisi di selezione quali parti integranti e sostanziali, dando atto che gli stessi saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente www.comune.castellaneta.ta.it e nell'Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso;
- 4) di stabilire, quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande, il QUINDICESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito web istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "bandi di concorso";
- 5) di attestare che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il dirigente competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.